



*e Via e-mail non segue originale*

Alle Direzioni Centrali  
SEDE

Alle Direzioni Regionali  
Agli Uffici Provinciali  
LORO SEDI

Roma, 06.10.2008

Prot. n° 68794

Allegati 1

Rif. nota del

Prot. n°

*Segue nota prot. n°49817 del 04/07/2008*

**Oggetto:** Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 2008, pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008. Circolare n. 8/2008 del 05/09/2008 – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 8/2008 del 05/09/2008, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla interpretazione delle norme relative alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, contenute all'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133 del 2008.

Alla luce di tali indirizzi interpretativi è necessario apportare le conseguenti modifiche e/o integrazioni alla circolare già emanata in data 04/07/2008 (prot. n. 49817) da questa Direzione Centrale.

## **MALATTIA**

In merito al regime del trattamento giuridico - economico previsto dall'art. 71 D.L. n. 112, relativo alle assenze per malattia, la circolare chiarisce che lo stesso si cumula al regime contrattuale vigente, con la previsione pertanto dell'applicazione della decurtazione di cui all'art.49, comma 7 lettera a) del CCNL Agenzie fiscali ai giorni successivi al 10° e fino al 14° compreso.

Su questo punto si fa riserva di fornire definitive indicazioni, essendo stato richiesto uno specifico parere al Dipartimento della Funzione Pubblica; nel frattempo le strutture applicheranno la disciplina prevista dall'art. 71 del DL 112, rilevando peraltro l'andamento delle assenze oltre i 10 giorni, ai fini della eventuale successiva ulteriore decurtazione che potrà intervenire una volta ottenuti i chiarimenti suddetti.

Si sottolinea che la decurtazione interviene per ogni distinto episodio morboso, ma anche in caso di certificato di continuazione di uno stato di malattia già in corso, sempre peraltro nel limite



massimo complessivo di 10 giorni. (es: primo certificato di 7 gg di prognosi, e certificato di continuazione per altri 7; decurtazione complessiva di 10 gg.) .

In relazione ai casi di assenza per malattia che non comportano la decurtazione dell'indennità di amministrazione (espressamente richiamati dal D.L. all'art. 71, comma 1: infortunio sul lavoro o a causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita), si fa presente che gli istituti previsti dall'art. 49, comma 7 lett. a) CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, come modificato dal CCNL 2006/2009, ovvero, **convalescenza post ricovero e ricovero domiciliare sostitutivo del ricovero ospedaliero certificato dalla ASL o da struttura sanitaria competente**, rappresentano una naturale derivazione del ricovero ospedaliero e pertanto sono soggetti alla medesima disciplina. Dunque, anche in queste ipotesi per le relative giornate di assenza non sarà applicata la decurtazione dell'indennità di amministrazione.

Si rendono necessarie, altresì, ulteriori precisazioni in merito ad alcuni aspetti di rilievo presenti nel D.L. in argomento.

La previsione normativa contenuta al comma 3 dell'art. 71 testualmente recita: *"Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative"*. In base alla citata disposizione, i dirigenti responsabili degli uffici (responsabili dell'Area Amministrazione del Personale presso gli Uffici centrali, dell'Area Risorse Umane presso le Direzioni regionali di vertice, dell'Area di Staff presso le Direzioni regionali non di vertice e del Reparto I o delle segreterie presso gli Uffici provinciali)<sup>1</sup> dispongono l'effettuazione delle visite di controllo, nel primo giorno di assenza e/o nei seguenti, nell'esercizio della propria autonomia gestionale ed organizzativa, subordinando l'eventuale richiesta di accertamento anche dal primo giorno alle esigenze funzionali ed organizzative nonché, come già sottolineato nella precedente circolare prot. n. 49817 del 04/07/2008, a considerazioni legate alla frequenza delle assenze per malattia fatte registrare dall'interessato ed alla capacità di risposta da parte delle locali strutture sanitarie di controllo

### **Assenze per visite mediche specialistiche o esami clinici.**

Le novità introdotte dal D.L. 112/2008 in merito sia alla documentazione necessaria per giustificare le assenze per malattia (art. 71, comma 2) che alla relativa retribuzione (art. 71, comma 1), si applicano anche ai casi di assenze per visite mediche specialistiche o esami clinici effettuate in regime di malattia.

In particolare, viene evidenziato che per le modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento morboso nell'arco dell'anno solare, qualora il dipendente **intenda** sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione di una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.

---

<sup>1</sup> Vedi nota prot. n. 49699 del 15.06.2004 – AGP – in tema di richiesta di visite di controllo in caso di assenze per malattia.



Il dipendente – analogamente agli episodi di malattia - è tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza dal servizio indicando altresì l'orario stimato in cui si sottoporrà alla visita, al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza l'eventuale richiesta della visita domiciliare di controllo, come chiaramente precisato nella circolare n. 8/2008.

Anche in tale caso, ed a maggior ragione la richiesta di accertamento potrà essere eventualmente disposta con riferimento alle esigenze funzionali ed organizzative e a considerazioni legate al profilo dell'interessato per quanto attiene la frequenza delle assenze per malattia ed alla capacità di tempestiva risposta da parte delle locali strutture sanitarie di controllo. Come già più volte chiarito nelle precedenti circolari aventi ad oggetto l'istituto in esame, il dipendente avrà cura di verificare che il certificato rilasciato dalla struttura (**pubblica o privata**) che effettua la prestazione medico-specialistica contenga anche l'indicazione dell'orario di permanenza presso la medesima struttura e indichi gli orari di apertura della stessa, al fine di confermare l'impossibilità di svolgimento della prestazione al di fuori degli orari di lavoro .

Si precisa, comunque, che generalmente le assenze dal servizio per visite specialistiche vengono giustificate con il ricorso ai permessi ex art. 46, comma 2, prassi oggi rafforzata dalla previsione normativa contenuta nel D.L. 112/2008 che consente la fruizione dei suddetti permessi esclusivamente ad ore (18 ore l'anno). E' auspicabile, pertanto, che il dipendente utilizzi il regime della malattia per sottoporsi a visite specialistiche dopo aver esaurito il monte ore dei permessi a disposizione ex art. 46, comma 2.

## PERMESSI RETRIBUITI

In riferimento ai permessi retribuiti, per quelle tipologie per le quali è prevista una fruizione alternativa a giorni o ad ore, l'unica modalità, ad oggi consentita dal decreto, è quella ad ore (art. 71, comma 4).

A tal proposito, a parziale modifica di quanto indicato nella precedente circolare prot. n. 49817 del 04/07/2008, rientrano in tale previsione **solo** i permessi retribuiti previsti dall'art. 46, comma 2, del CCNL (per particolari motivi familiari o personali). Pertanto, nel caso di fruizione di tali permessi per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore spettante (18 ore all'anno) verrà computata con riferimento all'orario di lavoro previsto per la giornata.

Considerato che, per il periodo transitorio, il decreto legge non ha previsto una specifica disciplina in proposito, con la circolare n. 8/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha suggerito di adottare il seguente criterio: *"..... al fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite per motivi personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2 gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6 ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto all'ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima della vigenza dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008."*

Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei permessi previsti in favore delle persone con *handicap* in situazione di gravità e di coloro che li assistono, si richiamano integralmente i punti 2.2 e 2.3 della circolare n. 8/2008 (allegata alla presente).

Infine, per ragioni di completezza espositiva, si richiama la precedente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008, la quale ha precisato che, con riferimento alla fattispecie delle



assenze per “**citazione a testimoniare**”, il legislatore non ha inteso introdurre una nuova tipologia di permesso ma semplicemente dare rilievo alla suddetta causale tra le possibili motivazioni che possono giustificare le ordinarie forme di assenza dal servizio (permessi retribuiti per documentati motivi personali o familiari art 46, comma 2, CCNL Comparto Agenzie Fiscali, ferie o permessi a recupero ovvero, qualora la testimonianza sia resa nell’interesse dell’Amministrazione, effettivo servizio)<sup>2</sup>.

## **PART-TIME**

Relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale, si specifica che le novità introdotte dal D.L. 112/2008 non operano per i dipendenti affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, i quali restano titolari, sia nel settore pubblico che privato, di un diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e, successivamente alla trasformazione, di un diritto alla riconversione a tempo pieno. Tale disciplina contenuta all’art 12 *bis* del D.Lgs. n. 61/2000, come innovato dalla legge finanziaria per il 2008, deve ritenersi *lex specialis* approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, e, quindi, ancora vigente nonostante la successiva entrata in vigore dell’art. 73 del d.l. n. 112 del 2008 (che ha innovato il regime della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dei rapporti di lavoro con le amministrazioni).

Resta fermo quanto indicato nella circolare prot. n. 49817 del 04/07/2008 per gli aspetti non espressamente modificati e/o integrati in questa sede.

**Il Direttore**  
(Giovanni Imbucci)  
F.to Imbucci

---

<sup>2</sup> Vedi nota prot. n. 23696 del 24.03.2006 – APLRS – in tema di “Permesso per rendere testimonianza in giudizi civili o penali”.